

N. 01388/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01342/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Tecnica Restauri S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Lago, Nicola De Zan, Nicola
Creuso, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25 del DLgs n. 104/2010;

contro

A.T.E.R Treviso, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Signor, con domicilio eletto presso
Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;

nei confronti di

Andreola Costruzioni S.p.A., Secis S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Marina Cottignola,
Gianluca De Sario, con domicilio eletto presso Marina Cottignola in Mestre, via Manin, 43;
Veneziana Restauri Costruzioni S.r.l., I.V.E.Co. S.p.A., Impresa Bonem S.r.l., Marina Cottignola;

per l'annullamento

della nota prot. n. 2013 1127 del 26.8.2013 a firma del Direttore della parte resistente di
comunicazione esito gara, e del decreto del Direttore n. 279 del 22.8.2013 di aggiudicazione
definitiva della procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di recupero dell'ex "Villa Baroni" in
Comune di Loria, località Bessica, per la realizzazione di alloggi e spazi ad uso collettivo. CIG
4857838EB8; dell'aggiudicazione provvisoria delle predette opere nonchè di tutti i verbali di gara;
nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.T.E.R Treviso e di Andreola Costruzioni S.p.A. e di Secis S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Andreola Costruzioni Generali Spa e Secis Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Marina Cottignola, Gianluca De Sario, con domicilio eletto presso Marina Cottignola in Mestre, via Manin, 43;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

che, come ha recentemente precisato anche questa sezione (cfr. sent. 8.8.2013 n. 1050: non si sconosce, peraltro, che tale decisione è stata riformata da CdS, V, 9.10.2013 n. 4964 che, tuttavia non si condivide. È ben vero, infatti, che l'art. 87, IV comma del codice degli appalti si riferisce solo ai servizi e alle forniture, ma non così il precedente art. 86, III comma bis e l'art. 26, VI comma del DLgs n. 81/2008 che dispongono che “gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente....al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. La quantificazione rimessa al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del DLgs n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 131 del codice non può, invero, che riferirsi agli oneri di sicurezza per le interferenze, e ciò sia perché detti oneri sono necessariamente individuati dall'Amministrazione, sia perché essi soggiacciono – ferma la possibilità di integrazione migliorativa - al divieto di compressione), le imprese partecipanti ad una gara d'appalto di lavori devono necessariamente includere nell'offerta, opportunamente scorporati onde consentire l'esatta valutazione della congruità dell'offerta stessa, anche gli importi relativi agli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali), la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica: di tali oneri l'ordinamento prevede l'indicazione con norme immediatamente precettive (cfr. i citati artt. 86, III comma bis del DLgs n. 163/2006 e 26, VI comma del DLgs n. 81/2008) e tali da eterointegrare, in virtù del loro carattere imperativo (in ragione degli interessi di ordine pubblico che tutelano, in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori), l'eventuale omissione – peraltro inesistente nel caso di specie, atteso che l'art. 6 della lettera di invito precisava che “ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al prezzo offerto si farà riferimento all'importo complessivo delle opere proposto da ciascun concorrente al netto degli oneri per la sicurezza, come risultante dall'offerta” (grassetto e sottolineatura del testo), oneri che evidentemente, in mancanza di ulteriori specificazioni, non possono che riferirsi indistintamente ad entrambe le tipologie - o la diversa regolamentazione contenuta nella legge di gara;

che, dunque, i predetti oneri costituiscono un elemento essenziale dell'offerta, sicché la loro omessa indicazione è vicenda ricompresa nell'elenco delle cause specifiche di esclusione previste dall'art. 46, I comma bis del Dlgs 163/2006: né l'indicazione effettuata dalla costituenda ATI prima graduata può ritenersi idonea a soddisfare il precetto legislativo, e ciò in quanto l'importo ivi

specificato è unico, cumulativo e indifferenziato tra le (due) imprese costituende il raggruppamento, con conseguente impossibilità, per la stazione appaltante, di verificarne la congruità con riferimento ai settori di esecuzione dell'appalto demandati ai singoli componenti (giacchè il predetto importo è correlato non già con le quote di partecipazione all'ATI, ma con l'assetto organizzativo di ciascuna impresa);

che, dunque, per le suesposte considerazioni il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo dedotto con il primo motivo di censura e va, conseguentemente, accolto: il ricorso incidentale – proposto dall'aggiudicataria esclusivamente per contestare la legittimità della clausola di *lex specialis* invocata dalla ricorrente per giustificare l'esclusione delle contronteressate alla stregua degli ulteriori motivi esposti in gravame – dev'essere, invece, dichiarato inammissibile. Il disposto accoglimento, avendo efficacia pienamente satisfattiva delle ragioni della ricorrente, comporterà l'aggiudicazione della gara alla ricorrente stessa ;

che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia, escluso il contributo unificato che va posto a carico delle parti resistenti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso principale, come in epigrafe proposto, e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, contestualmente disponendo il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente. Dichiarà inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate, eccetto il contributo unificato che va posto a carico delle resistenti con il vincolo della solidarietà.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)